DECRETO CURA ITALIA

Art. 21 cura italia

Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarieta', possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19 per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione dell'assegno ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarieta' gia' in corso. La concessione dell'assegno ordinario puo' riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarieta' a totale copertura dell'orario di lavoro. I periodi in cui vi e' coesistenza tra assegno di solidarieta' e assegno ordinario concesso ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 9. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126. (11)

Versione in vigore dal 17 giugno 2020, non più in vigore dal 19 luglio 2020 · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Decreto Cura Italia
Estremi	Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
Titolo	II — Misure a sostegno del lavoro
Capo	I — Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(11) - Il D.L. 16 giugno 2020, n. 52, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, e' possibile usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane considerati i trattamenti riconosciuti cumulativamente sia ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 22, sia ai sensi del presente comma, mediante il riconoscimento delle medesime ulteriori massime quattro settimane, nel limite di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, da parte dell'Inps ai sensi degli articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni". - L'aggiornamento in calce, disposto dall'art. 1, comma 1 del D.L. 16 giugno 2020, n. 52, ha perso efficacia per effetto dell'abrogazione del D.L. medesimo ad opera della L. 17 luglio 2020, n. 77, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-cura-italia/art-21-trattamento-di-assegno-ordinario-per-i-datori-di-lavoro-che-hanno/versione/7

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it